



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

AREA TECNICA

Telefono 070 935292 - webfax 070 9353260

PROT. N.

DEL

Codicefiscale/partitaIVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

email: utpabillonis@gmail.com; protocollo@comune.pabillonis.su.it

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. LINEA D'AZIONE 1.2.2
INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY
ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA FORNITURA DI
N 1 AUTOVETTURA CON MOTORE ELETTRICO
N 1 WALL BOX A PARETE

CIG ZC52D1955E
CUP J20E20000000001

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Finalità
Articolo 3.	Importo dell'appalto
Articolo 4.	Caratteristiche tecniche
Articolo 5.	Tempi della fornitura
Articolo 6.	Stipula del contratto
Articolo 7.	Garanzie e cauzioni
Articolo 8.	Formazione del personale
Articolo 9.	Collaudo
Articolo 10.	Garanzia
Articolo 11.	Estensione della fornitura
Articolo 12.	Obblighi dell'appaltatore
Articolo 13.	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 14.	Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Articolo 15.	Divieti
Articolo 16.	Responsabilità
Articolo 17.	Sanzioni e penali
Articolo 18.	Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 19.	Modalità di pagamento
Articolo 20.	Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Articolo 21.	Documenti vincolanti
Articolo 22.	Spese
Articolo 23.	Trattamento dei dati
Articolo 24.	Responsabile del Procedimento
Articolo 25.	Codice di comportamento
Articolo 26.	Foro Competente
Articolo.27	Rinvio

Art. 1 Oggetto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la fornitura di

n. 1 autovettura elettrica

n. 1 sistema di ricarica a parete completa di installazione a regola d'arte

Le caratteristiche tecniche del mezzo e degli allestimenti, oggetto della presente fornitura, sono meglio individuate nell'articolo 4 del presente capitolato. L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.

La fornitura degli automezzi si intende "chiavi in mano", comprensiva di spese per la messa su strada, esclusa l'IVA 22%. L'autovettura dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica, l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia per la durata di anni due sui veicoli e dotazioni accessorie di cui al successivo articolo 6.

Art. 2 Finalità

Il Comune di Pabillonis, con il presente appalto, intende ampliare il proprio parco mezzi in dotazione per migliorare le capacità operative dei servizi, con particolare riferimento alla mobilità elettrica promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento al PSC 2014 – 2020 Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2 integrazione della mobilità elettrica con le Smart City acquisto veicoli elettrici.

Art. 3 Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto, soggetto a ribasso d'asta, è complessivamente pari a € **24.400,00** (euro ventiquattromilaquattrocento/00), oltre I.V.A. nella misura di legge, e deve intendersi comprensivo dei costi connessi alla fornitura e di ogni altro eventuale onere di legge.

L'autoveicolo e ogni singola attrezzatura ricompresa nell'allestimento richiesto, dovranno essere accompagnati ove previsto dalla legge dagli adeguati libretti di uso e manutenzione, in lingua italiana, e comprensivi di collaudi, revisioni, certificazioni, così come previsto dalle leggi vigenti in materia. L'autoveicolo dovrà essere nuovo di fabbrica e costruite con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e di chilometraggio pari a zero, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna. Devono rispettare la normativa europea, le norme di legge e i regolamenti nazionali, nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.

Tutta i dispositivi sul veicolo installati dovranno essere dotati degli accorgimenti atti a garantire la sicurezza e la salute degli operatori che ne fanno uso.

In particolare, sono compresi nel prezzo sopra indicato, i mezzi, le attrezzature e gli allestimenti di cui al successivo articolo 4, nonché gli oneri di allestimento, la messa su strada per la resa, chiavi in mano, e l'eventuale formazione del personale dipendente per il suo utilizzo.

Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e le spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara.

Sono a carico della stazione appaltante gli oneri relativi alle spese di assicurazione e di bollo del mezzo oggetto del presente appalto. Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata risulterà fisso e invariabile fino alla accettazione della consegna da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta, che rimarranno a suo totale carico.

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 3 bis, essendo oggetto di appalto la mera fornitura, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l'assenza di interferenze. Non si procede alla redazione del DUVRI.

Art. 4 Caratteristiche tecniche

Il veicolo e le attrezzature tecniche di ricarica richieste in sede di gara devono rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Le caratteristiche minime dei veicoli, indicate nel prospetto sotto riportato, sono inderogabili, ad eccezione delle misure individuate nella voce "*Dimensioni e pesi*" che sono indicate a titolo orientativo. In quest'ultimo caso la stazione appaltante riterrà ammissibili solo le offerte tecniche con variazioni in difetto contenute nei limiti del 5%.

L'autovettura oggetto dell'offerta deve rispondere alle seguenti specifiche tecniche stabilite dalla stazione appaltante con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 44 del 15.06.2020, che sono da ritenersi obbligatorie:

Scheda 1 tipologia del veicolo della batteria e allestimenti

Scheda 2 tipologia Wall Box da parete

Art. 5 - Tempi della fornitura

L'autovettura elettrica e ogni singola fornitura dovrà essere consegnata entro gg. 60 (cento) naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, salvo cause di forza maggiore giustificabili. Nel caso di mancata consegna entro tale termine il Comune di Pabillonis applicherà una penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari ad € 10,00 (euro dieci/00).

E' facoltà del Comune di Pabillonis procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipula del contratto, all'emissione dell'ordinativo di fornitura, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016. In tal caso il termine di 100 giorni decorrerà dalla data di ricevimento della relativa lettera di ordinativo trasmessa dagli Uffici preposti.

L'autovettura dovrà essere consegnata presso la sede del comune di Pabillonis, entro il termine di cui al precedente punto previa comunicazione da parte dell'impresa aggiudicataria. Unitamente alla consegna del mezzo, fornito il libretto d'uso e manutenzione dovrà essere ritarata per la rottamazione della **Fiat Panda 1.1 trekking 4x4 targa BZ685NA** (riferimento scheda 3). La data di consegna farà fede in ordine alla data di inizio del periodo di garanzia.

Art. 6 Stipula del contratto

Per la sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà produrre una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all' art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni e modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria" prestata per la partecipazione alla gara da parte del Comune di Pabillonis che si riserva di aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e sarà svincolata solo successivamente al positivo esito della verifica del mezzo di cui al successivo articolo 11. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per quanto non espresso vale quanto disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico di fornitura, mediante stipula di un contratto con l'aggiudicatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Ufficio Tecnico, tutta la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede del Comune di Pabillonis sita in via San Giovanni n 7, ufficio tecnico, nella data che verrà indicata con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento del servizio all'operatore economico che segue in graduatoria.

Il Comune di Pabillonis si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione, con emissione di apposito ordine di fornitura (lettera commerciale), anche in pendenza della stipula del contratto.

Art. 7 Garanzie e cauzioni

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare, ai fini dell'aggiudicazione della fornitura, la piena conformità dell'autovettura in appalto e di tutti i componenti in essi installati a tutte le vigenti normative, tramite attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante.

La garanzia contrattuale deve coprire i mezzi in appalto, senza nessuna limitazione, inclusi difetti costruttivi e vizi occulti, per un periodo non inferiore a **24 (ventiquattro)** mesi decorrenti dalla data di consegna. La stessa garanzia deve comprendere il servizio di assistenza stradale e l'utilizzo di ricambi originali

Art. 8 Formazione del personale

Successivamente alla consegna del mezzo e del sistema di ricarica, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla formazione del personale dipendente della stazione appaltante in ordine alle modalità d'uso dei quanto da lui fornito, autovettura elettrica e degli accessori in essa installati e di quanto necessario per conoscere le procedure di ricarica tramite il sistema proposto in sede di gara.

Il periodo di formazione di breve durata dovrà essere definito in accordo con il competente ufficio tecnico.

L'impegno economico per la formazione è a totale carico dell'appaltatore ed è compreso nel prezzo di aggiudicazione.

Art. 9 Collaudo e verifica tecnica

Il Comune di Pabillonis, entro 30 giorni dalla consegna dei mezzi, si riserva la facoltà di effettuare una verifica tecnica volta ad accertare l'effettiva rispondenza delle caratteristiche dei veicoli e degli allestimenti forniti, rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta, ed il loro corretto funzionamento.

Le verifiche potranno essere effettuate presso un'officina e/o centro di assistenza autorizzato, anche in accordo con il fornitore, con ubicazione nel raggio di 100 km dalla sede del Comune di Pabillonis, alla presenza di almeno un tecnico nominato dall'Amministrazione e di un tecnico incaricato dall'aggiudicatario, secondo le modalità che verranno successivamente concordate con la stazione appaltante.

Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle verifiche e delle operazioni di collaudo, nel caso di esito negativo verranno poste a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di esito negativo dei test di collaudo riguardante il veicolo o i relativi allestimenti, gli stessi dovranno essere sostituiti – a pena dell'incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento degli eventuali danni ulteriori - entro un termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

In tal caso le operazioni di collaudo saranno ripetute.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, nell'ipotesi di mancata sostituzione del veicolo o degli allestimenti entro il termine di 30 giorni, l'Amministrazione provvede alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo il Comune di Pabillonis e non solleva l'impresa aggiudicataria della piena responsabilità della rispondenza di quanto fornito ai requisiti indicati del presente Capitolato Speciale e del perfetto funzionamento dei mezzi.

Art. 10 Garanzia

L'aggiudicatario dovrà garantire, per una **durata minima di 24 mesi** a partire dalla data di consegna, che il mezzo e gli allestimenti siano esenti da qualsiasi difetto di materiali o di fabbricazione che pregiudichino il normale funzionamento.

Nel caso di difetti coperti dalla garanzia in esame, il fornitore dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione del mezzo e/o degli allestimenti difettosi, impegnandosi a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi spesa od onere conseguente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di assistenza stradale e costi di manodopera. I pezzi sostituiti dovranno essere garantiti per almeno 24 mesi dalla data della loro sostituzione.

Qualora gli interventi di riparazione e/o sostituzione del mezzo o degli allestimenti dovessero protrarsi per un periodo di tempo superiore a **20 giorni**, l'aggiudicatario dovrà fornire – successivamente a tale data - un mezzo o un allestimento equivalente a quello in riparazione.

Tutti gli interventi di riparazione o sostituzione dei mezzi e degli allestimenti dovranno avvenire presso un'officina/centro autorizzato dalla concessionaria produttrice dei veicoli e allestimenti della stessa marca di quelli forniti. L'officina/centro autorizzato dovrà essere ubicato entro un raggio di 100 km dal Comune di Pabillonis.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la garanzia per un periodo di tempo da concordare con il soggetto aggiudicatario.

Art. 11 Estensione della fornitura

Qualora ciò si dovesse rendere necessario per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 2, il Comune di Pabillonis

si riserva la facoltà di procedere - entro 12 mesi dall'aggiudicazione - all'estensione della fornitura (per altri allestimenti fino ad un massimo valore di €. 1.200,00) per l'acquisto di ulteriori attrezzature di ricarica alle stesse condizioni di aggiudicazione.

Art. 12 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato ad eseguire la fornitura con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevedibile ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa dalla data di aggiudicazione sino alla definitiva esecuzione del contratto di appalto.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti ed alla scrupolosa osservanza delle clausole indicate nel presente capitolato.

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, consegna, verifiche, imposte e tasse relative ed ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa, per la fornitura "chiavi in mano" dei mezzi in appalto con la sola esclusione dell'IVA.

Art. 13 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

Art. 14 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla L. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

Art. 15 Divieti

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- subappaltare l'esecuzione della fornitura: (fatta salva la sola installazione del sistema di ricarica) pertanto, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi delle norme contenute nel codice dei contratti;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso del Comune di Pabillonis. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica ed al risarcimento del danno.

Art. 16 Responsabilità

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati al Comune di Pabillonis ed a terzi in ragione dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione della fornitura, compresi i danni ai mezzi e/o allestimenti occorsi durante il trasporto presso il luogo di consegna.

L'appaltatore dichiara espressamente fin da ora di sollevare il Comune di Pabillonis da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere accese prima della consegna dei veicoli, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della fornitura.

Art. 17 Sanzioni e penali

Per le ulteriori sanzioni e penali previste a carico del fornitore inadempiente o moroso, si rinvia alle previsioni contenute negli articoli 9 e 10 del presente capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle sanzioni e/o penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto dal Comune di Pabillonis al fornitore; l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le sanzioni e/o penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni e/o penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle sanzioni e/o penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione potrà applicare all'aggiudicatario sanzioni e/o penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato; l'aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle sanzioni e/o penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo delle sanzioni e/o penali, l'Amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune di Pabillonis rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Art. 18 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore dell'appalto aggiudicato;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui all'articolo 5 (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Pabillonis dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione della fornitura ed al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata.

Inoltre, il Comune di Pabillonis potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all'appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata

A/R o PEC che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'Amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del codice dei contratti, in quanto compatibile.

Art. 19 Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Pabillonis, mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'appaltatore, a seguito dell'esecuzione della fornitura in oggetto o di parte di essa, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 5 del presente capitolato. In tal caso, il pagamento avverrà nei limiti dell'importo della fornitura eseguita.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente, previo controllo della regolarità contributiva (D.U.R.C.) e riscontro della regolare esecuzione della fornitura effettuata, subordinatamente all'esito positivo del collaudo, di cui al precedente articolo 11.

L'Amministrazione non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella corresponsione dei compensi rispetto ai termini previsti dal comma 1 qualora tale ritardo derivi da cause ad essa non imputabili.

Art. 20 - Obblighi tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta appaltatrice con eventuali Subappaltatori e subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'atto, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. Pertanto la ditta appaltatrice si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante i contratti stipulati con eventuali subappaltatori o subcontraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione dei suddetti contratti oggetto di verifica.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della notizia dello inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 21 Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti e per l'aggiudicatario tutti i documenti messi a disposizione dei concorrenti in sede di gara.

Art. 22 Spese

Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di eventuale registrazione, saranno a carico dell'aggiudicatario. Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per

qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Art. 23 Trattamento dei dati

L'Amministrazione, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della prestazione;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara d'appalto, secondo quanto riportato nella lettera di invito all'articolo che riporta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 24 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Cadeddu Stefano responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pabillonis.

Art. 25 Codice di comportamento

L'impresa è tenuta a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato dal Comune di Pabillonis, la violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza contrattuale.

Art. 26 Foro competente

Per ogni controversia, inerente sia la fase di gara che quella contrattuale, non componibile in sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Stefano Cadeddu